

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 dicembre 2019, n. 2272

Legge regionale n. 33/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, art. 8 – Approvazione Convenzione tra Regione Puglia - Assessorato allo Sport, Puglia Sviluppo S.p.a., Istituto per il Credito Sportivo. Triennio 2016-2019.

L'Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. “Programmazione, coordinamento e monitoraggio interventi regionali per attività motorie e sportive” e confermata dal Dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue.

La L. R. 33/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti” all'art. 8, comma 4, prevede che la Regione stipuli apposite convenzioni con istituti di credito al fine di concedere contributi in conto interesse per la costruzione, l'eliminazione delle barriere architettoniche, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le strutture accessorie complementari, e per l'acquisto di impianti esistenti, purché detti interventi siano coerenti con il programma triennale regionale per l'impiantistica e gli spazi sportivi, in favore di:

- a) enti locali;
- b) enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, federazioni sportive paraolimpiche, associazioni benemerite riconosciute dal CONI e/o dal CIP e discipline associate riconosciute a carattere nazionale e presenti a livello regionale;
- c) società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 17, della l. 289/2002 e successive modificazioni, purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
- d) associazioni di volontariato con personalità giuridica regolarmente iscritte al relativo albo regionale, che perseguono prevalentemente finalità sportive e ricreative senza fini di lucro;
- e) parrocchie e altri enti ecclesiastici appartenenti alla Chiesa cattolica nonché enti delle altre confessioni religiose;
- f) enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini di lucro;
- f bis) associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro regionale istituito dalla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 39 aventi come attività prevalente quella sportiva, da desumere dalla relazione sulle attività sociali svolte.

In data 14/11/1996 è stata stipulata la prima convenzione, approvata con DGR n. 4034 del 27/8/1996, fra la Regione Puglia, l'Istituto per il Credito Sportivo ed il CONI, con la quale la Regione si impegnava a concedere contributi in conto interessi a fronte dei finanziamenti dell'ICS, in favore di Enti Locali e degli altri soggetti previsti dalla normativa, interessati a realizzare interventi in materia di impiantistica sportiva.

In data 10 marzo 1998 è stata stipulata una convenzione integrativa, approvata con DGR n. 10018 del 23/12/1997, fra l'ICS, il CONI e la Regione Puglia, con la quale l'ICS si impegnava a concedere mutui a tassi agevolati per complessivi 80 miliardi nell'arco del triennio, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Nella stessa convenzione, inoltre, era stata prevista la costituzione di un apposito fondo regionale a contabilità separata presso l'Istituto per il Credito sportivo e gestito dallo stesso, di cui all'art.11 bis della L.R. 16/5/1985, n.32 introdotto dall'art.43 della L.R. 5/6/1997, n. 16, per l'attuazione del piano annuale degli interventi, limitatamente ai contributi in conto interessi di cui all'art.9 della L.R. 32/85, che doveva essere alimentato anche attraverso le disponibilità derivanti dalle pregresse ed eventuali future revoche e decadenze dei contributi, deliberate dalla Regione medesima e comunicate all'Istituto.

Con la DGR n. 373 del 15/3/2005 è stata approvata la proroga della convenzione per il triennio 2004-2007, con scadenza 10/3/2007.

Con la DGR n. 1025 del 4/6/2013 è stata approvata la Convenzione tra la Regione Puglia - Assessorato allo

Sport, l'Istituto per il Credito Sportivo ed il CONI Puglia, valida per il triennio 2013-2016, arrivata a naturale scadenza il 10/7/2016.

Con la DGR n. 517 del 19/4/2016 è stata approvata la nuova Convenzione tra la Regione Puglia - Assessorato allo Sport, l'Istituto per il Credito Sportivo ed il CONI Puglia, valida per il triennio 2016-2019, scaduta il 14/7/2019.

L'Istituto per il Credito Sportivo ha comunicato, giusta Prot. n. 3130/2019, alla Regione Puglia la dotazione finanziaria alla data del 20.11.2019 relativa l'apposito fondo costituito dalla Regione presso l'Istituto pari ad € 1.792.960,21 e la cui quota disponibile per la concessione di nuovi contributi in conto interessi ammonta ad € 638.830,35.

Al fine di ottimizzare gli interventi finanziari di cui al "Fondo regionale per gli interventi relativi all'impiantistica e agli spazi sportivi di cui all'art.8 della L.R. 33/2006 e s.m.i." costituito dalla Regione Puglia presso il "Credito Sportivo" finalizzato a concedere contributi in conto interessi, l'Istituto per il Credito Sportivo, in una logica integrata e complementare, potrà avvalersi anche delle misure di agevolazione e/o supporto al credito messe in campo dalla Regione Puglia, attraverso Puglia Sviluppo S.p.A.

Puglia Sviluppo, in qualità di società in house della Regione Puglia, svolge funzioni di organismo intermedio (ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento 1083/2006) per l'attuazione di alcuni regimi di aiuto nell'ambito della Programmazione Unitaria della Regione Puglia, a valere su risorse Nazionali e Comunitarie disciplinati dal Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014 e s.m.e.i. "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE"; Questi interventi nella programmazione dei fondi strutturali 2007-2013 hanno consentito di sostenere il sistema produttivo negli anni della crisi, promuovendo investimenti, competitività e occupazione.

Pertanto, considerato che gli interventi regionali in materia di impiantistica sportiva, previsti dalla vigente legge regionale 33/2006 e s.m.i., attraverso l'erogazione di contributi in conto interessi, sono finalizzati, tra l'altro, alla riqualificazione del patrimonio impiantistico regionale, compreso le opere accessorie agli impianti purché complementari agli stessi, e che numerose sono le richieste in tal senso da parte dei soggetti pubblici e privati operanti in materia, si propone alla Giunta di approvare la Convenzione tra la Regione Puglia - Assessorato allo Sport, l'Istituto per il Credito Sportivo e Puglia Sviluppo S.p.a., valida per il triennio 2019-2021, di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4 – lettera "K" della L.R. 7/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sport;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dalla Posizione Organizzativa e dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
- a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. di far propria la relazione dell'Assessore proponente, qui da intendersi riportata;
2. di approvare, ai sensi dell'art.8 della Legge Regionale n. 33/2006 e s.m.i., la Convenzione tra la Regione Puglia - Assessorato allo Sport, la Società Puglia Sviluppo S.p.a. e l'Istituto per il Credito Sportivo, valida per il triennio 2019-2021, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di autorizzare l'Assessore allo Sport o in delega il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere a sottoscrivere la Convenzione;
4. di dare mandato alla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di provvedere a ogni ulteriore adempimento attuativo relativo alla Convenzione allegata al presente provvedimento;
5. di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



REGIONE
PUGLIA



ISTITUTO PER
IL CREDITO
SPORTIVO

pugliasviluppo

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA, PUGLIA SVILUPPO SpA,
e L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni conseguente effetto di legge tra:

la Regione Puglia in seguito per brevità denominata "Regione", cod. fisc. n. 80017210727, con sede in Bari, Lungomare N.Sauro, 31/33, rappresentata da Raffaele Piemontese, Assessore al Bilancio ed allo Sport della Regione Puglia – nato a il ed ivi domiciliato per carica, ed a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta Regionale n. ... del, esecutiva ai sensi di legge;

la Puglia Sviluppo SpA in seguito per brevità denominata "Società" cod. fisc. n. C.F. 80017210727, con sede in Modugno (Ba), via delle Dalie - zona industriale, rappresentata da, in qualità di – nato a il ed ivi domiciliato per carica, ed a ciò autorizzato con

e l'Istituto per il Credito Sportivo, in seguito per brevità denominato "Istituto" o "ICS", iscritto nell'albo delle Banche autorizzate da Bankitalia ex art.13 del decreto legislativo 1/9/1993 n.385, ed iscritto alla C.C.I.A.A. di Roma al n.540312/1996, Fondo Patrimoniale, al 31/12/2011, € 835.528.692,00, cod.fisc. n.00644160582, con sede in Roma Via Giambattista Vico, 5, rappresentato da Andrea Abodi che interviene nella qualità di Presidente in base ai poteri conferiti dallo Statuto;

di seguito congiuntamente denominati le "Parti", convengono e stipulano quanto segue:

premess

- che tra la Regione, l'Istituto e il CONI venne stipulata una convenzione in data 14/11/1996, rep. n. 4145, registrata a Bari il 18/11/1996 al n. 2884 Atti Privati, con la quale, in attuazione della L.R. 16/5/1985, n.32 recante nuova disciplina del servizio sociale regionale per l'attività motoria e sportiva, l'Istituto si impegnava alla concessione di mutui agevolati ad enti Locali e ad altri soggetti destinatari istituzionali del suo credito ai sensi di statuto e la regione si obbligava a concedere contributi in conto interessi a fronte dei finanziamenti dell'Istituto ai sensi dell'art. 9 della legge regionale suddetta;
- che in conseguenza della modifica della L.R. 16/5/1985, n.32 effettuata dall'art. 43 della L.R. 5/6/1997, n.16 che ha introdotto l'art. 11 – bis, tra l





**REGIONE
PUGLIA**



**ISTITUTO PER
IL CREDITO
SPORTIVO**

pugliasviluppo

suddette parti è stato stipulato un atto integrativo in data 10/3/1998, rep.n. 4440, alla originaria convenzione del 14/11/1996 e con il quale è stata prevista, tra l'altro, la costituzione di un apposito fondo regionale a contabilità separata presso l'Istituto per il Credito sportivo e gestito dallo stesso, per l'attuazione del piano annuale degli interventi, limitatamente ai contributi in conto interesse di cui all'art.9, L.R. 32/85;

- che è stato costituito il predetto fondo con l'apertura di un conto corrente presso la Banca Nazionale del Lavoro intestato a "Regione Puglia – Istituto per il Credito Sportivo – fondo di cui all'art.11 bis della L.R. 16/5/1985, n.32 introdotto dall'art.43 della L.R. 5/6/1997, n. 16";
- che sono intervenute delle modifiche dello statuto dell'Istituto relativamente alla operatività prevalente ed alle attività dello stesso;
- che è stata promulgata la L.R. 4/12/2006, n.33 relativa a norme per lo sviluppo dello sport per tutti che ha abrogato la L.R. n.32/85 salvo che per l'applicazione della stessa ai programmi che si realizzano nel 2006, ai sensi dell'art.21, commi 1 e 2, L.R. 33/2006;
- che la L.R. n.33/2006, all'art. 2, comma 1, lett. c), annovera tra le funzioni regionali in materia di sport l'incentivazione all'accesso al credito, anche attraverso apposite convenzioni con istituti di credito per l'acquisto, l'adeguamento o la realizzazione e la gestione di impianti, spazi e attrezzature sportive e prevede altresì la concessione di contributi regionali in conto interesse per l'impiantistica sportiva, le cui modalità di concessione sono indicate nelle predette convenzioni;
- che la Regione si avvale per la promozione dello sviluppo economico e sociale della società in house Puglia Sviluppo Spa che realizza attività di interesse pubblico a supporto della Regione per la quale, tra l'altro:
 - o gestisce gli incentivi alle imprese, come organismo intermedio, garantendo flessibilità e dialogo costante con le aziende;
 - o favorisce l'accesso al credito in qualità di gestore degli strumenti finanziari;
- Che l'Istituto, banca pubblica residua in base alle previsioni del TUB, ai sensi del proprio Statuto, opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali con ogni soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive, ricreative e di sviluppo dei beni e delle attività culturali. ICS intende favorire lo sviluppo sostenibile, gestionale e ambientale, degli investimenti infrastrutturali nei settori di riferimento;





**REGIONE
PUGLIA**



**ISTITUTO PER
IL CREDITO
SPORTIVO**

pugliasviluppo

- Che l'Istituto, nell'ambito delle proprie attività, svolge inoltre attività di consulenza specialistica, in favore di soggetti pubblici o privati, volta alla corretta impostazione dei progetti d'investimento dal punto di vista tecnico-progettuale e finanziario;
- Che ICS gestisce e amministra, in gestione separata, due Fondi Speciali statali: il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva e il Fondo di garanzia ex lege n. 289/2002 per l'impiantistica sportiva per la fornitura di garanzie per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree. ICS vuole favorire la pianificazione ed il coordinamento degli interventi agevolativi in ambito sportivo tra i diversi soggetti pubblici operanti in ambito nazionale, regionale e territoriale;
- che è ormai scaduta la convenzione triennale repertorio n. 018506 del 29/7/2016 e che si ritiene utile proseguire con ulteriori iniziative a sostegno dell'impiantistica sportiva regionale, utilizzando il citato fondo regionale in una logica integrata e complementare con le altre misure finanziarie e agevolative messe in campo dalla Regione Puglia attraverso la propria società in house Puglia Sviluppo Spa e gli strumenti finanziari e agevolativi attivati e/o gestiti dall'Istituto per il Credito Sportivo.

Tutto quanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

L'Istituto, nel limite della somma complessiva di € 50.000.000,00, (cinquantamiliardi) si impegna a concedere ai soggetti previsti dall'art.5, 1° comma del proprio statuto e dall'art 8 della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., siti nella Regione ed indicati dalla stessa, mutui finalizzati alla costruzione, miglioramento, ristrutturazione, ampliamento, completamento, efficientamento energetico e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché all'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste.

L'intervento dell'Istituto si articolerà nell'arco di un triennio a decorrere dalla data della firma della presente convenzione.

Qualora prima della scadenza della presente convenzione la somma stabilita per la concessione di mutui fosse interamente utilizzata, l'Istituto, valutate a suo insindacabile giudizio le condizioni del mercato finanziario cui sono inscindibilmente connesse le proprie operazioni creditizie, esaminerà la possibilità di integrare il predetto importo anche in relazione agli stanziamenti di bilancio effettuati dalla Regione.

ART.2





**REGIONE
PUGLIA**



**ISTITUTO PER
IL CREDITO
SPORTIVO**

pugliasviluppo

I mutui saranno accordati al tasso di interesse che verrà determinato definitivamente dall'Istituto in sede di stipulazione dei singoli contratti di mutuo in base al piano dei tassi tempo per tempo vigente e, comunque, secondo le modalità operative dell'Istituto.

ART.3

L'Istituto concederà agli enti mutuatari, inseriti nel piano predisposto dalla Regione e comunicato annualmente all'Istituto, e nei limiti delle disponibilità del Fondo Speciale per la concessione di contributi in conto interessi di cui allo Statuto dell'Istituto, un contributo in conto interessi nella misura vigente al momento della concessione del mutuo, il cui importo sarà detratto dalla rata annuale di ammortamento dei mutui, ai sensi dell'art.5, comma 2° della Legge 24/12/1957 n.1295 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai soggetti ammessi ad usufruire dei benefici della presente convenzione, l'Istituto concederà il contributo previsto per i mutui convenzionati dal Piano dei tassi e dei contributi vigente al momento della concessione del mutuo.

Il Piano dei tassi e dei contributi vigente è allegato alla presente convenzione e l'istituto si impegna ad inviarne copia alla Regione ogni qual volta lo stesso subirà delle modifiche.

ART.4

A contenimento degli oneri di ammortamento dei singoli finanziamenti concessi dall'Istituto può essere accordato dall'Amministrazione Regionale, ai sensi dell'art.8, L.R. 33/2006 e s.m.i., un contributo in conto interessi con i criteri e le modalità che la Regione riterrà di adottare. L'elenco dei beneficiari dei contributi e l'entità di quest'ultimi saranno preventivamente comunicati all'Istituto dal competente Servizio ed il contributo in conto interessi accordato ai singoli mutuatari verrà da costoro ceduto direttamente ed irrevocabilmente all'Istituto nel contesto del contratto di mutuo a copertura di parte della rata di ammortamento.

Per tale finalità e funzione, un'eventuale revoca del contributo effettuata dalla Regione non produrrà alcun effetto ed incidenza sul rapporto di mutuo e, pertanto, il contributo rimarrà comunque definitivamente acquisito dall'Istituto e la Regione potrà avvalersi per il recupero unicamente sui mutuatari a sua cura e spese. Nel caso di anticipata risoluzione del mutuo, la quota dei contributi regionali non ancora scaduta, resterà accreditata nel fondo.

L'Istituto rimane obbligato, dopo ogni perfezionamento contrattuale delle singole operazioni di mutuo, ad assicurare comunque la trasmissione di copia del contratto definitivo di finanziamento corredata del piano di ammortamento alla Regione.

Per l'attuazione del piano annuale degli interventi resta in essere l'apposito fondo costituito dalla Regione presso l'Istituto come previsto dall'art. 4 dell'atto





**REGIONE
PUGLIA**



**ISTITUTO PER
IL CREDITO
SPORTIVO**

pugliasviluppo

integrativo di Convenzione del 10/3/1998, rep. n. 4440, avente dotazione finanziaria alla data del 20 novembre 2019 di € 1.792.960,21 e la cui quota disponibile per la concessione di nuovi contributi in conto interessi ammonta ad € 638.830,35.

Tale fondo verrà alimentato con gli eventuali versamenti da parte della Regione delle somme previste in bilancio per le finalità agevolative di cui al precedente primo comma in base ai piani annuali di intervento e dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati. Il versamento al fondo, stabilito in base all'eventuale stanziamento previsto dal bilancio regionale, avverrà tramite il c/c IBAN: IT33 R106 3003 2000 0000 0000 008 aperto presso l'Istituto stesso e intestato a "Regione Puglia – Fondo regionale per interventi relativi all'impiantistica e agli spazi sportivi di cui all'art.8 della L.R. 33/2006 e s.m.i."

Il fondo verrà incrementato con i versamenti da parte della Regione, con le disponibilità derivanti dalle pregresse ed eventuali future revoche, decadenze, rinunce o riduzioni dei contributi deliberati dalla Regione medesima e comunicate all'Istituto, con gli interessi che matureranno sul predetto c/c.

Il fondo deve, peraltro, assicurare in ogni momento le disponibilità liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi.

Sul fondo graveranno e ne decurteranno la consistenza anzitutto i prelevamenti che l'Istituto effettuerà a titolo di contributi negli interessi concessi dalla Regione ai singoli mutuatari, le spese di bollo e di gestione relative al conto corrente sul quale sono depositate le disponibilità del Fondo regionale. Eventuali costi di pubblicità ed ogni altro onere inerente saranno concordati preventivamente tra le parti. La titolarità del fondo spetta esclusivamente alla Regione cui faranno carico la tenuta della contabilità ed eventuali oneri fiscali, nessuno escluso, convenendosi espressamente l'esclusione di ogni disponibilità economica e finanziaria del fondo da parte dell'Istituto. Quest'ultimo, che con la presente convenzione riceve mandato a gestire il fondo stesso in nome e per conto della Regione, ha il solo obbligo di rimetterle una rendicontazione semestrale, redatta unicamente in base a scritture extra contabili, in cui saranno evidenziate in dettaglio le esistenze iniziali, gli incrementi e le diminuzioni del fondo con le rimanenze finali al termine di ogni semestre, distinguendo queste ultime tra quota già impegnata per contributi concessi e quota disponibile, nonché una evidenziazione amministrativa recante l'indicazione della denominazione del mutuatario e della sede dello stesso nonché delle relative quote del contributo regionale.

Inoltre per i mutui entrati in ammortamento nel semestre in esame verranno indicati:

- ◆ la data di stipula del contratto definitivo di finanziamento e la data di inizio di ammortamento;
- ◆ la durata dell'operazione e l'importo del finanziamento;
- ◆ i piani di ammortamento.



**REGIONE
PUGLIA****ISTITUTO PER
IL CREDITO
SPORTIVO****pugliasviluppo**

ART.5

L'erogazione dei contributi sugli interessi, di cui al precedente art.4, potrà essere sospesa e la concessione dei contributi medesimi potrà, altresì, essere revocata, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento oppure a seguito di controlli, effettuati dalla Regione, non venissero rispettate le prescrizioni della normativa vigente. In tal caso la revoca del contributo non produrrà alcun effetto ed incidenza sul rapporto di mutuo, restando il tutto regolato come previsto all'art.4, comma 3.

La sospensione o la revoca del contributo concesso dall'Istituto di cui al precedente art.4, adottata con delibera del Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto, sarà tempestivamente comunicata alla Regione.

ART.6

Gli interventi dell'Istituto possono riguardare anche le opere accessorie agli impianti purché complementari agli stessi e gli impianti strumentali all'attività sportiva, l'acquisto delle relative aree (ovvero degli impianti da destinare ad attività sportive o strumentali a queste), nonché tutto quanto previsto dall'art. 2 comma 2 dello Statuto in vigore nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Le procedure per la concessione dei mutui, il perfezionamento delle eventuali garanzie, nonché l'erogazione degli stessi o quant'altro occorrente al perfezionamento delle operazioni, sono conformi alle disposizioni vigenti presso l'Istituto.

L'ammissione ai contributi regionali in c/capitale e in c/interessi non costituisce obbligo di concessione del mutuo eventualmente richiesto all'Istituto che, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, nel rispetto della normativa vigente e delle proprie procedure operative effettuerà l'analisi istruttoria, determinando le condizioni economiche e l'eventuale accoglimento delle singole richieste di finanziamento per l'importo che lo stesso riconoscerà come congruo.

L'Istituto si riserva di avvalersi, a supporto del finanziamento degli interventi aventi i requisiti, anche del Fondo di garanzia per gli impianti sportivi di cui all'art. 90, commi 12 e 13, della legge 289 del 2002 e s.m.i.. e delle misure di agevolazione e/o supporto al credito gestite da Puglia Sviluppo SpA in qualità di organismo intermedio (ad es. Programmi Integrati di Agevolazione – PIA TURISMO - Art. 50 Reg. Regionale 17/2014, Aiuti Agli Investimenti delle PMI nel Settore Turistico – Alberghiero - Titolo II capo 6 Reg. Reg. 17/2014, Fondo





**REGIONE
PUGLIA**



**ISTITUTO PER
IL CREDITO
SPORTIVO**

pugliasviluppo

Efficientamento Energetico per le PMI Titolo VI - “Aiuti per la tutela dell’ambiente” del Regolamento n. 17/2014).

ART.7

Le Parti riconoscono l’importanza di un coordinamento integrato e complementare degli strumenti finanziari e agevolativi gestiti e/o attuati dalle Parti a supporto del finanziamento degli investimenti aventi i requisiti, anche attivando le possibili sinergie per favorire una più efficiente pianificazione nell’utilizzo di ulteriori fondi comunitari e statali.

A tal fine l’Istituto, oltre all’utilizzo del “Fondo contributi negli interessi” e del “Fondo regionale per interventi relativi all’impiantistica e agli spazi sportivi di cui all’art.8 , della L.R. 33/2006”, valuterà l’utilizzo sui propri finanziamenti o in connessione con essi del “Fondo di garanzia per gli impianti sportivi di cui all’art. 90, commi 12 e 13, della legge 289 del 2002” e degli strumenti finanziari, e delle misure di agevolazione e/o supporto al credito gestite da Puglia Sviluppo SpA in qualità di organismo intermedio (ad es. Programmi Integrati di Agevolazione – PIA TURISMO - Art. 50 Reg. Regionale 17/2014, Aiuti Agli Investimenti delle PMI nel Settore Turistico – Alberghiero - Titolo II capo 6 Reg. Reg. 17/2014, Fondo Efficientamento Energetico per le PMI Titolo VI - “Aiuti per la tutela dell’ambiente” del Regolamento n. 17/2014).

ART.8

L’Istituto per il Credito Sportivo potrà offrire, attraverso proprio personale, attività informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti e delle procedure di accesso al credito ai soggetti interessati di cui alla presente Convenzione anche con la presenza di sportelli informativi presso la Regione da definirsi in accordo tra le parti firmatarie.

L’Istituto, inoltre, si rende disponibile allo svolgimento di attività di consulenza specialistica, direttamente o mediante consulenti indipendenti, finalizzata alle verifiche preliminari di sostenibilità finanziaria, alla funzionalità tecnico-progettuale, compresi gli aspetti relativi all’efficientamento energetico ed alla bancabilità degli investimenti di cui alla presente Convenzione.

Le parti collaboreranno anche nella verifica della disponibilità di ulteriori risorse e strumenti finanziari di provenienza statale e/o comunitaria attivabili su base regionale, idonei ad integrare le misure agevolative e finanziarie messe a disposizione dalle Parti firmatarie, e nell’attività di coordinamento per un più efficiente impiego di tali strumenti e risorse.

Le parti si impegnano, inoltre, a dare adeguata pubblicità alla Convenzione attraverso i rispettivi siti web ed a concordare eventuali iniziative, sul territorio regionale, divulgative dei contenuti della stessa.





**REGIONE
PUGLIA**



**ISTITUTO PER
IL CREDITO
SPORTIVO**

pugliasviluppo

ART. 9

La presente convenzione, stipulata tra la Regione, Puglia Sviluppo SpA e l'Istituto avrà durata triennale, a partire dalla data di stipula.

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione della presente convenzione le parti concordano che è esclusivamente competente il foro di Bari.

ART. 10

Tutti i dati raccolti dall'ICS a seguito dell'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione saranno utilizzati dalla Regione Puglia per i soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

ART. 11

Le parti convengono che la presente convenzione venga registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131 del 26/4/1986 e s.m. i. e che le relative spese siano a carico dei firmatari in parti uguali.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, _____

REGIONE PUGLIA

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

PUGLIA SVILUPPO SpA

IL PRESENTE ALLEGATO
SI COMPONE DI
N. 8 PAGINE

[Handwritten signature]

